MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE
DIVISIONE IV

CAPITOLATO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PER MESI OTTO PRESSO LA SEDE DI VIA FLAVIA, 6 – ROMA -

CIG: 9770875D1D

INDICE

1. Oggetto dell'appalto....3
2. Durata del contratto....3
3. Definizione del servizio e modalità di espletamento....3
4. Personale adibito al servizio....4
5. Responsabile del servizio....5
6. Continuità del servizio....6
7. Responsabilità dell'appaltatore....6
8. Supervisione e controllo....7
9. Divieto di cessione del contratto....7
10. Risoluzione del contratto....7
11. Informativa ai sensi del D.Lgs. n°196/2003....8
12. Inadempienze e penalità....8
13. Norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro....10
14. Foro Competente....11

1. Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato disciplina l'appalto per l'affidamento delle attività di sorveglianza attiva antincendio presso la sede di via Flavia 6 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Durata del contratto

Il contratto avrà durata di otto mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 – comma 11 – del D.lgs. 50/2016, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'Amministrazione si riserva altresì di modificare lo stipulando contratto in conformità all'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 qualora l'evoluzione dei lavori di adeguamento degli impianti, in essere presso la sede ministeriale di Via Flavia, n. 6 in Roma, alla normativa di prevenzione incendi richieda una rimodulazione delle modalità di esecuzione del servizio in termini di numero di unità componenti il presidio e/o di copertura oraria dello stesso.

3. Definizione del servizio e modalità di espletamento

Per servizio di sorveglianza attiva antincendio si intende il servizio di presidio fisico, volto a controllare all'interno dei locali della sede oggetto dell'appalto, tutti quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili che possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili senza mettere in atto misure tecniche di prevenzione.

Inoltre, gli operatori addetti al servizio dovranno coordinarsi con il servizio di prevenzione e protezione e con la Divisione III della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione (di seguito denominata Divisione III), al fine di gestire le comunicazioni all'interno e di assicurare il coordinamento tra i vari addetti antincendio, oltre che l'intervento in caso di emergenza, in via prioritaria rispetto alle altre attività.

Il servizio è pertanto finalizzato al completamento delle misure di sicurezza esistenti, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, e volto a prevenire situazioni di rischio – sorveglianza oltre ad assicurare l'immediato intervento con persone addestrate e qualificate e mezzi, nel caso in cui si verifichi un incendio.

Il servizio dovrà svolgersi dal lunedì al venerdì (5 giorni su 7). Dovrà essere organizzato prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca una copertura dell'orario di 12 ore dalle 7:00 alle 19:00.

Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto dalla Ditta sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione di mezzi e di personale per assicurare la sicurezza la sicurezza degli impianti e delle opere, tramite personale addestrato e qualificato, che si intende comunque NON in possesso di armi.

Gli operatori della ditta dovranno essere al momento n. 3 contemporaneamente presso la sede oggetto dell'appalto.

Per l'espletamento del servizio, la Ditta dovrà far riferimento al servizio di prevenzione e protezione e alla Divisione III e dovrà provvedere ai seguenti adempimenti elencati in via preliminare e non esaustiva:

1. Servizio di sorveglianza antincendio;
2. Sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;
3. Ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, allagamento, evento sismico, black out, attentati terroristici, e quant'altro previsto dal Piano di Emergenza proprio della struttura;
4. Controllo visivo della funzionalità degli impianti;
5. Primo intervento di spegnimento con estintori, naspi e/o idranti;
6. Primo soccorso su persone coinvolte in situazioni di emergenza.

Il dettaglio delle operazioni di verifica e le modalità di svolgimento del servizio verranno perfezionate ad avvenuta aggiudicazione e potranno, nel corso dell'appalto, essere integrate e/o modificate, fermo restando il numero delle persone e le ore di presenza, senza per questo creare alcun diritto a maggiori e/o diversi compensi.

Durante l'orario di lavoro, per ogni turno, il personale del servizio di vigilanza antincendio deve effettuare giri di ronda e controllo all'interno ed all'esterno della struttura.

Il riscontro sull'effettuazione del passaggio deve avvenire tramite un registro da compilare e lasciare in evidenza nei locali dell'ufficio del consegnatario.

Mensilmente, o quando l'Amministrazione ne faccia richiesta, il Fornitore del servizio deve trasmettere il registro dei passaggi.

4. Personale adibito al servizio

Per l'attuazione delle misure e dei compiti di cui al paragrafo precedente, l'impresa garantisce e si obbliga di adibire al servizio personale munito di pertinente idoneità fisica e adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ed in possesso degli attestati di partecipazione ai relativi corsi, nonché al corso di primo soccorso.

In particolare, gli operatori dell'impresa dovranno essere muniti:

- di attestati di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio alto d'incendio, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.lgs. 81/2008.
- attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 12 ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003;
- corso di introduzione alla sicurezza sul lavoro e prevenzione dei rischi aziendali (generici e specifici) della durata minima di 8 ore (D.lgs. 81/2008);
- corsi di addestramento teorico-pratici per l'estinzione degli incendi in diversi scenari di esposizione;
- idonei Dispositivi di protezione individuale e di sistemi di comunicazione in tempo reale per garantire la rintracciabilità in qualsiasi momento del personale in sorveglianza.

Gli operatori addetti al servizio dovranno essere dotati di Dispositivi di Protezione Individuali idonei all'attività

antincendio e nello specifico:

Dispositivi di Protezione Individuali di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica, come scarponi e stivali di sicurezza, divisa idonea e facilmente riconoscibile, ad alta visibilità, realizzata in materiale ignifugo per l'attività routinaria e divisa in materiale ignifugo e antifiamma, nomex, resistenti a fiamma e calore quali; guanti di protezione, giaccone e pantaloni di protezione, casco e sottocasco di protezione ad uso antincendio. Dovrà essere sempre munito di strumenti utili per il primo intervento in caso di emergenza antincendio.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, il personale della Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La ditta avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza la stazione appaltante da ogni responsabilità in merito.

La ditta ed il personale da essa dipendente, dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Amministrazione per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta stessa.

La ditta, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contatto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa richiesta per un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

La Ditta aggiudicataria assicura che il personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alla necessità, pertanto, prima dell'avvio del servizio dovrà fornire alla Divisione III gli attestati di idoneità tecnica, in copia autenticata, riferiti a ciascuna delle unità impiegate.

Gli operatori devono essere Inquadrati nella categoria D del CCNL 3/11/2009 per Il Settore sorveglianza antincendio.

5. Responsabile del servizio

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un responsabile del servizio oggetto del presente appalto, a cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale, tra l'altro, verrà demandato di coordinare tutto il servizio assegnato e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o da un suo incaricato e dalla Divisione III.

Il Responsabile del servizio dovrà essere persona di comprovata e duratura esperienza nel settore della prevenzione e protezione incendi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contradditorio con la persona sopra indicata, e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente dalla ditta stessa.

In caso di assenza o impedimento del responsabile, la ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato Ministero) fornirà alla ditta, il nominativo del R.S.P.P. ed eventuale altro delegato del servizio a cui il referente della ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse sorgere nel corso dell'espletamento del servizio.

Il coordinatore del servizio dovrà redigere una relazione bimestrale sulla base di apposita modulistica fornita dal S.P.P. che il personale della ditta aggiudicataria compilerà mensilmente.

6. Continuità del servizio

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

La ditta non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Ministero.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e il Ministero si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato, la ditta non abbia ottemperato.

La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi od assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale poiché l'appalto in oggetto è considerato un servizio pubblico essenziale, la Ditta dovrà garantire il regolare funzionamento anche durante gli scioperi proclamati.

Il corrispettivo si intende immodificabile per l'intera durata del presente contratto.

7. Responsabilità dell'appaltatore

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio. Essa risponde pienamente dei danni e infortuni causati, nell'espletamento del servizio in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente del Ministero o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà del Ministero o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza di prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dal Ministero stesso nell'esecuzione dell'appalto ed imputabili alla Ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga.

Il Ministero è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto o a cause ad esso connesse. La Ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in

via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente il Ministero.

L'impresa aggiudicataria, entro la data di inizio del servizio, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa e comprendente la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) ed R.C.O. (responsabilità civile operai), dei danni derivanti dall'espletamento del servizio, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa. È previsto un massimale unico di € 1.000.000,00 (un milione/00). La polizza dovrà avere validità per l'intera durata del contratto e dovrà essere dimostrato il rinnovo della polizza per gli eventuali periodi di proroga del contratto entro giorni 10 dalla data di concessione della proroga. La Ditta aggiudicataria è, comunque, responsabile ad ogni effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, salvo i recuperi delle società assicuratrici. Copia conforme all'originale di tali polizze dovrà essere depositata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

8. Supervisione e controllo

Il Ministero procederà alla verifica e alla vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, in particolare riguardo all'esatta esecuzione e alla qualità dei servizi.

L'appaltatore agevola le attività di direzione, controllo e vigilanza del Ministero sulla erogazione delle prestazioni e sulla qualità delle stesse anche mettendo a disposizione della stazione appaltante elementi utili all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Le contestazioni saranno effettuate all'atto del verificarsi dell'inadempienza oppure nel momento in cui il Ministero ne sia venuto a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il rappresentante incaricato dell'appaltatore che, in caso di contestazione scritta, è tenuto a inserire, contestualmente, le proprie contestazioni in calce alla contestazione stessa.

In assenza di osservazioni, si intendono accertati i rilievi mossi e, pertanto saranno applicate le penalità previste.

9. Divieto di cessione del contratto

È vietato all'impresa aggiudicataria, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall' avvenuta esecuzione del contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Istituzione.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.

10. Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell'Amministrazione, ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi:

1. situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'appaltatore;
2. cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
3. inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
4. frode o grave negligenza dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
5. per comportamenti tenuti dal personale dell'Appaltatore di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale;
6. sospensione ingiustificata del servizio;
7. reiterate inosservanze e comunque a seguito di due richiami scritti dell'Amministrazione.

Nei casi succitati l'Istituzione si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Il presente affidamento potrà essere oggetto di risoluzione anticipata:

- in caso di attivazione di un'eventuale Convenzione Consip relativa al servizio oggetto del presente affidamento o adesione ad altri strumenti di razionalizzazione posti a disposizione da Consip;
- a fronte dell'eventuale estinzione degli obblighi a carico dell'Amministrazione di mantenimento del servizio di vigilanza antincendio, presso la sede in oggetto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato in materia di risoluzione e recesso contrattuale trovano applicazione gli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11. Informativa ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 coordinato dal D. Lgs. 101/2018

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (Codice della privacy) si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso l'Amministrazione per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli operatori economici partecipanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'operatore economico aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione.

12. Inadempienze e penalità

Il Ministero, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e

contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione.

Si provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate tramite PEC, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale, sopra descritta, sarà applicata con atto formale, in cui si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui la stazione appaltante ritiene di procedere. La ditta in tal caso non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti che possono determinare l'applicazione di sanzioni economiche, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:

a) ritardo nell'attivazione del servizio: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato;

b) esecuzione parziale: 50% del valore della prestazione non eseguita;

c) modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità promesse: 20% del valore della prestazione non correttamente eseguita.

Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, l'Amministrazione provvederà ad applicare la penale di € 250,00 nei seguenti casi:

- per ogni abbandono ingiustificato del servizio;
- per ogni mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi di sicurezza o diramato da personale del Ministero o da qualsiasi altra persona che abbia rilevato l'incendio;
- per ogni ritardo, oltre i quindici minuti, nel prendere servizio. Il ritardo superiore ad un'ora è considerato come assenza e comporta un'ulteriore penale di € 500,00;
- per ogni mancato inoltro all'Amministrazione, o oltre le 24 ore dall'accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza della sede oggetto dell'appalto;
- per ogni mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta dell'Amministrazione, a mezzo fax o mail, del personale dell'impresa ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio;
- Per ogni mancata sostituzione degli operatori addetti antincendio in ferie o in malattia o assenti per altri motivi con conseguente utilizzo di un numero inferiore di unità lavorative sul turno;
- per ogni inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, quali: inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale del Ministero e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise

e delle dotazioni di servizio;

- per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con l'Amministrazione o suo delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo;
- per ogni mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito;
- Per mancata reperibilità del responsabile del servizio definito al paragrafo 5.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'impresa aggiudicataria.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Ministero a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazione di penali.

13. Norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro

La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, le imprese sono tenute ai sensi dell'art.26 del D. Lgs 81/08 a integrare le azioni di prevenzione.

La Ditta aggiudicataria dovrà, al momento della comunicazione e prima della stipula del contratto collaborare con il Ministero alla stesura definitiva del Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI) e alla sua congiunta sottoscrizione.

La ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico della stazione appaltante, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, al fine della redazione del DUVRI, la ditta aggiudicataria dovrà inviare al Servizio di prevenzione e protezione e alla Divisione IV informazioni concernenti:

- Estratto valutazione dei rischi della propria attività, con indicazione, in forma esclusivamente schematica di: orario di lavoro, rischi sia di natura infortunistica che d'igiene del lavoro, misure di

prevenzione e protezione, elenco di attrezzature, sostanze utilizzate;

- Verifica idoneità tecnica professionale;
- Valutazione dei rischi propri che possano interferire con l'attività del Ministero durante lo svolgimento lavorativo; individuazione delle eventuali misure di prevenzione e protezione che possono in qualche modo eliminare o ridurre i rischi residui derivanti da tali interferenze.

14. Foro Competente

Per ogni controversia inerente sia alla fase di garam, sia a quella contrattuale sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.